CITTÀ DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27.10.2026

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Orari per la cerimonia

Art. 4 – Individuazione della "Casa comunale" e dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili

Art. 5 – Allestimento del luogo

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 – Costo del Servizio

Art. 9 – Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

Art. 10 – Celebrazione di matrimoni su delega di altro Comune

Art. 11 – Costituzione di unione civile

Art. 12 – Celebrazione del matrimonio civile e costituzione dell'unione civile con cittadini stranieri

Art. 13 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Art. 14 – Adempimenti preliminari alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile

Art. 15– Norme di comportamento

Art. 16 – Trattamento dati

Art. 17 – Applicazione

Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili nel territorio comunale, in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni del Codice Civile, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, e del Regolamento dello Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite dal Comune e vengono svolte secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 396/2000.
2. Il Sindaco può delegare, con apposito atto, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato ed ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R. 396/2000.
3. Qualora i nubendi o le parti dell'unione civile intendano avvalersi, per la celebrazione o la costituzione dell'unione civile, di un cittadino italiano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, è necessario presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile, almeno 30 giorni prima della data prevista per la celebrazione.
4. La persona designata quale celebrante è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Acquisita la documentazione di cui sopra ed effettuate le necessarie verifiche, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, conferisce con proprio provvedimento la delega delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile limitatamente alla celebrazione dello specifico matrimonio o alla costituzione della specifica unione civile. La persona delegata sottoscrive il provvedimento per accettazione.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 396/2000.
7. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Art. 3 – Orari per la cerimonia

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili si svolgono, compatibilmente con gli orari di servizio, nei seguenti giorni e orari:

Giorno	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	Dalle ore 09:00 alle ore 13:00	
Martedì	Dalle ore 09:00 alle ore 13:00	Dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Mercoledì	Dalle ore 09:00 alle ore 13:00	
Giovedì	Dalle ore 09:00 alle ore 13:00	Dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Venerdì	Dalle ore 09:00 alle ore 13:00	

2. Le celebrazioni non possono essere effettuate nei giorni coincidenti con le festività civili e religiose, con la festività del Santo Patrono, nonché nei giorni destinati allo svolgimento delle consultazioni elettorali, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale.
3. In presenza di particolari esigenze degli interessati, le celebrazioni possono essere effettuate anche fuori dagli orari di cui sopra e nelle giornate di sabato e della domenica mattina, previa verifica della disponibilità del Sindaco, degli amministratori comunali delegati alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili, nonché del personale comunale preposto al servizio.
4. Gli interessati, i testimoni e gli eventuali altri partecipanti alla cerimonia sono tenuti a rispettare l'orario stabilito per la celebrazione e a presentarsi presso la sede individuata con congruo anticipo, al fine di consentire il regolare svolgimento della cerimonia e delle attività ad essa connesse.
5. La celebrazione non può avere luogo nella sala e nella fascia oraria richieste qualora le stesse risultino già destinate allo svolgimento di attività o iniziative istituzionali dell'Amministrazione comunale ovvero ad altre attività incompatibili con la celebrazione.
6. Qualora, successivamente all'assegnazione della sala e dell'orario, sopravvengano esigenze istituzionali che rendano necessario destinare la sala ad altra attività, l'Amministrazione comunale, ove possibile, individua una diversa sala o un diverso orario, idonei allo svolgimento della celebrazione nella medesima giornata, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. La modifica della sede o dell'orario per le suddette esigenze non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.
7. Tra l'inizio di una celebrazione e di quella successiva deve intercorrere un intervallo minimo di 90 minuti, necessario a garantire il regolare svolgimento delle cerimonie e le operazioni di preparazione e riordino dei locali.
8. Nella medesima giornata di cui alla precedente tabella non possono essere effettuate più di due celebrazioni. Non possono, inoltre, essere previste più di due celebrazioni al di fuori delle giornate di cui al punto 1, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale.
9. L'assegnazione delle sale e degli orari avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, determinato dalla data e dall'ora risultanti dalla registrazione al protocollo dell'Ente, fatto salvo il rispetto delle esigenze istituzionali e della disponibilità delle sedi e del personale comunale.

Art. 4 – Individuazione della “Casa comunale” e dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili

1. Il matrimonio civile e la costituzione dell’unione civile possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di documento di identità in corso di validità, su richiesta degli interessati, presso le strutture acquisite al patrimonio comunale che, per tale finalità, assumono la denominazione di “Casa comunale”.
2. la “Casa comunale”, ai fini di cui all’art. 106 del Codice Civile, è individuata negli edifici e nei locali nella disponibilità dell’Amministrazione comunale destinati all’esercizio delle funzioni istituzionali e specificamente individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.
3. Sono individuati quali sedi per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, oltre ai locali destinati agli Uffici comunali, i seguenti spazi:
   a. Sala Consiliare, sita in Piazza G. Matteotti n. 6;
   b. Sala degli Affreschi, sita in Piazza G. Matteotti n. 6;
   c. Sala delle Feste, presso Palazzo Bruschi, sita in Via Umberto Primo n. 34.
4. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell’unione civile nei locali di cui al comma 3 sono subordinate al rispetto della capienza massima prevista dal piano di sicurezza e dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e agibilità dei locali.
5. La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell’unione civile al di fuori della Casa comunale e dei luoghi individuati ai sensi del presente articolo è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, e in particolare dell’art. 110 del Codice Civile, dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2014, avente ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale”.
6. La Giunta comunale, con propria deliberazione, da trasmettere al Prefetto, può individuare ulteriori sedi, anche ubicate al di fuori della sede istituzionale del Comune, per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, presso siti che, in ragione della loro rilevanza estetica, storica o ambientale, presentino altresì una vocazione turistica e siano, pertanto, aperti al pubblico, purché nella disponibilità giuridica dell’Ente e dotati di adeguati requisiti di stabilità e continuità. Tali sedi devono essere destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili con carattere di non occasionalità, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
7. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale o presso una delle sedi individuate ai sensi del presente articolo, per documentata infermità o per altro impedimento riconosciuto dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova l’interessato, per procedere alla celebrazione del matrimonio secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Allestimento del luogo

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare il luogo dove si svolgerà la cerimonia, con ulteriori arredi e/o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della stessa.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la cerimonia.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la cerimonia e alla custodia degli arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile

1. L'Ufficio comunale competente per l'organizzazione della celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile provvede a fornire la modulistica necessaria e le informazioni relative alla disponibilità e alle modalità di utilizzo dei luoghi destinati alla celebrazione, nonché alle modalità di pagamento della tariffa eventualmente prevista e alla scelta del regime patrimoniale.
3. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, secondo le modalità previste, utilizzando l'apposita modulistica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere presentata in un periodo compreso tra il centottantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data prescelta, salvo deroghe motivate da comprovate esigenze di urgenza. La richiesta è successivamente assegnata al Settore competente per la gestione della specifica sala e all'Ufficio di Stato Civile, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. L'istanza deve contenere le generalità dei nubendi o dei richiedenti la costituzione dell'unione civile, nonché l'indicazione della sala, della data, dell'orario prescelti per la celebrazione.
6. Il Settore competente, verificata la disponibilità dei locali richiesti, provvede ad autorizzarne l'utilizzo ovvero comunica le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento dell'istanza entro e non oltre quindici giorni dalla sua acquisizione al Protocollo.
7. In ogni caso, la richiesta potrà considerarsi perfezionata esclusivamente a seguito della corretta acquisizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tariffa prevista, ove dovuta.
8. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta dalle prescritte pubblicazioni di matrimonio, ai sensi degli articoli 50 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla presentazione della relativa richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvede alla redazione del processo verbale contenente l'identità delle persone comparse e la richiesta di costituzione dell'unione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 70-octies, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000.

8. Qualora gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non siano eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile e la relativa prenotazione si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. I registri per gli atti di matrimonio o delle unioni civili verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione solo per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione mentre, per il resto, saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato Civile, sito nella Casa Comunale.
2. Il trasporto dei registri dall'ufficio comunale di Stato Civile agli uffici destinati alla celebrazione o costituzione e da questi all'Ufficio di Stato civile comunale, verrà effettuato a cura del celebrante, con la cura e le cautele necessarie.
3. La visita dei locali di proprietà comunale destinati alla celebrazione dei matrimoni o alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare con l'Ufficio di Stato Civile comunale.

Art. 8 – Costo del Servizio

1. La celebrazione del matrimonio con rito civile o la costituzione dell'unione civile sono soggette al pagamento di una tariffa, determinata a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per l'organizzazione e l'erogazione del relativo servizio.
2. La tariffa è differenziata in relazione al luogo, al giorno e all'orario prescelti per la celebrazione, nonché alla presenza di almeno uno dei nubendi o dei richiedenti la costituzione dell'unione civile residente nel Comune di Tarquinia o iscritto all'A.I.R.E. del medesimo Comune.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione adottata annualmente, determina e aggiorna le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, tenendo conto dei costi, diretti e indiretti, connessi all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, ivi compresi quelli relativi al personale impiegato, alle attività gestionali e agli eventuali servizi affidati a soggetti esterni.
4. In assenza di una nuova deliberazione entro i termini previsti dalla normativa vigente, restano in vigore le tariffe stabilite precedentemente.
5. Sono esenti dal pagamento della tariffa le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili effettuate in caso di imminente pericolo di vita, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
6. Qualora la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile non possa essere effettuata per cause imputabili all'Amministrazione comunale, si procederà alla restituzione integrale

delle somme eventualmente già corrisposte. Nessun rimborso è dovuto qualora la mancata celebrazione o costituzione sia imputabile ai nubendi o ai richiedenti la costituzione dell'unione civile.

Art. 9 – Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Tarquinia che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, sono tenuti a prendere preventivamente contatti con l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto, al fine di verificarne la disponibilità e le modalità organizzative.
2. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 10 – Celebrazione di matrimoni su delega di altro Comune

1. Nel caso di celebrazione di un matrimonio su delega rilasciata da altro Comune, i nubendi sono tenuti a richiedere preventivamente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tarquinia la disponibilità alla celebrazione del matrimonio e alla concessione della sala;
2. Acquisita la disponibilità alla celebrazione e trasmessa la richiesta per l'utilizzo delle sale, corredata di ricevuta di pagamento secondo le modalità previste dal presente regolamento, i nubendi sono tenuti almeno 20 giorni prima della data prevista, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tarquinia la seguente documentazione:
    a. delega alla celebrazione rilasciata dal Comune competente, salvo che non sia stata trasmessa preventivamente;
    b. certificazione attestante l'avvenuta esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio, ove prevista;
    c. copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun nubendo;
    d. copia di un documento di identità in corso di validità dei testimoni;
    e. dichiarazione relativa al regime patrimoniale, redatta sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile.
3. Il matrimonio è celebrato nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 11 – Costituzione di unione civile

1. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità organizzative relative alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e della normativa vigente in materia.

2. L'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile e alla presenza di due testimoni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Per quanto compatibili, alle modalità di celebrazione delle unioni civili si applicano le disposizioni del presente Regolamento previste per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 12 – Celebrazione del matrimonio civile e costituzione dell'unione civile con cittadini stranieri

1. I cittadini stranieri che intendano celebrare il matrimonio civile o costituire un'unione civile nel Comune devono presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di stato civile e dagli accordi internazionali applicabili.
2. Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, attestante l'assenza di impedimenti al matrimonio, o la documentazione equivalente prevista dalla normativa vigente.
3. Qualora la documentazione prodotta sia redatta in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, salvo i casi di esenzione stabiliti da convenzioni internazionali.

Art. 13 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete

1. Qualora uno o entrambi i nubendi o le parti dell'unione civile, ovvero uno o entrambi i testimoni, siano cittadini stranieri, essi devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora tale condizione non ricorra, è obbligatorio avvalersi di un interprete, ai sensi degli articoli 13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L'individuazione e l'incarico dell'interprete sono a cura dei richiedenti.
3. L'interprete deve presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, munito di un documento di identità in corso di validità, al fine di dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua straniera interessata, tale da garantire la corretta traduzione degli atti e delle dichiarazioni previste dalla legge.

Art. 14 – Adempimenti preliminari alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile

1. Qualora, per comprovate esigenze sopravvenute, si renda necessario modificare l'indicazione dei testimoni ovvero la scelta del regime patrimoniale, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione in sede di richiesta di pubblicazione di matrimonio o di dichiarazione di voler costituire un'unione civile, gli sposi o le parti dell'unione civile sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato

Civile entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

2. Nel giorno fissato per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile devono essere presenti, oltre agli sposi o alle parti dell'unione civile, due testimoni maggiorenni, uno per ciascun contraente, anche se legati da vincoli di parentela, muniti di un documento di identità in corso di validità.

Art. 15– Norme di comportamento

1. Per ragioni di sicurezza e di decoro è vietato lanciare coriandoli, riso e altri segni beneauguranti all'interno dei locali concessi per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze.
2. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e del luogo in cui si svolge la cerimonia.
3. Nel caso si verifichino danni al luogo concesso per la cerimonia, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

Art. 16 – Trattamento dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile è effettuato dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 – Applicazione

1. L'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento non interferisce in alcun modo con la normativa vigente dei servizi demografici ed in particolare quella riguardante lo Stato civile, né con altre disposizioni legislative e regolamentari ad essa collegate.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.